



GLOBAL ASSISTANCE

Di Paolucci Alex & C .
VIA GIRASOLI, N° 4/A
47042 CESENATICO (FC)
TEL. 0547/71600 – FAX. 0547/88584
P.I. e Cod. fisc: 02679530408
e-mail: globalassistancesnc@libero.it



IMPORTANTE!!!

Gli obblighi per l'utente dell'apparecchiatura o dell'impianto sono:

- Istituzione del registro delle manutenzioni e di impianto
- Controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione
- Compilazione e trasmissione della dichiarazione al portale ISPRA ([entro il 31 Maggio di ogni anno](http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas)): www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas
- **Redazione del NUOVO libretto di impianto (DPR 74/13) e certificato efficienza energetica**

D.P.R. 43/2012

Regolamento recante attuazione del regolamento CE (842/06) su taluni gas fluorurati a effetto serra

La presente per informarla circa gli obblighi derivanti dal regolamento Europeo n° 842/2006 concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze pericolose per l'effetto serra (es. HFC – Refrigerante R410A ecc.) da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore.

Gli obblighi per l'utente dell'apparecchiatura o dell'impianto sono:

- Istituzione del registro delle manutenzioni e di impianto, cioè un registro dove riportare tutte le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate, contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. Il libretto di impianto deve essere custodito a cura del gestore, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero HFC.
- Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti HFC in quantità superiore ai 3 Kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto, con le seguenti scadenze:
 - a) Annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 30 Kg.
 - b) Semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 30 e i 300 Kg.
 - c) Trimestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiori ai 300 Kg.

Sarà redatto un libretto per ogni circuito frigorifero (ad es. per un gruppo dove sono presenti due circuiti frigoriferi saranno redatti due registri.)

Il decreto sopra indicato prevede sanzioni per l'utilizzatore dell'impianto nel caso in cui si avvalga di persone/aziende non certificate nell'attività di recupero, pertanto abbiamo provveduto a certificare sia i Ns. tecnici che l'azienda con il cosiddetto "Patentino dei Frigoristi" obbligatorio per tutti coloro che svolgono attività che comportano installazione e manutenzione di impianto.

Vi ricordiamo inoltre di effettuare entro il 31 Maggio (di ogni anno) la compilazione e trasmissione della dichiarazione ai sensi dell'Art. 16 comma 1 del D.P.R. 43/2012 sulla normativa F-gas accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

D.P.R. 74/2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 Agosto 2005, n° 192.

Il decreto di cui all'oggetto, definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Con la presente Global Assistance vuole informare la Spettabile clientela degli aspetti più stringenti dell'applicazione di detta normativa:

- Si pone l'obbligo che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria siano muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" carta d'identità dell'impianto recante specifiche tecniche secondo le modalità specificate nel **Decreto Ministeriale 10 Febbraio 2014**.

- Si estende l'obbligatorietà dei controlli di efficienza energetica agli impianti di climatizzazione invernale dalla potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e agli impianti di climatizzazione estiva dalla potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw. Le operazioni di controllo energetico sono da effettuarsi in occasione di interventi di eventuale manutenzione e con cadenza regolare, ogni 2 o 4 anni in base alla tipologia e alle dimensioni degli impianti secondo quanto riportato nell'allegato A dello stesso decreto. L'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.

- Le regioni e le Province autonome istituiscono un catasto territoriale degli impianti termici, eventualmente delegandone la gestione ad enti competenti. Tutti gli impianti termici dunque dovranno essere registrati a cura del responsabile di impianto o terzo responsabile o installatore. Anche i rapporti di controllo di efficienza energetica dovranno essere trasmessi agli enti competenti dei catasti territoriali a cura del manutentore o terzo responsabile.